

## Reintegro al lavoro dei soggetti positivi a SARS CoV-2

Sulla base delle circolari: circolare ministeriale del 12 aprile 2021 n. 0015127 e la circolare Regione FVG 20/04/2021

Si prevedono le diverse azioni:

<p><b>A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero</b></p>	<p>indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero. <b>Invio da parte del Datore di Lavoro</b> al medico competente <b>per visita</b> (art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i). Previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del lavoratore al medico competente.</p>	<p>Il Medico Competente invia per via telematica alla e-mail del datore di lavoro (<a href="mailto:sorveglianzasanitaria@comune.trieste.it">sorveglianzasanitaria@comune.trieste.it</a>) e per conoscenza all'indirizzo mail usata dal dipendente per la comunicazione, l'indicazione al rientro e l'idoneità</p>
<p><b>B) Lavoratori positivi sintomatici</b></p>	<p>Ai fini del reintegro, <b>il lavoratore invia al medico competente</b> in modalità telematica (<a href="mailto:visitemedlav@asugi.sanita.fvg.it">visitemedlav@asugi.sanita.fvg.it</a>), la certificazione di avvenuta negativizzazione.</p>	<p>Il Medico Competente invia per via telematica alla e-mail del datore di lavoro (<a href="mailto:sorveglianzasanitaria@comune.trieste.it">sorveglianzasanitaria@comune.trieste.it</a>) e per conoscenza all'indirizzo mail usata dal dipendente per la comunicazione, l'indicazione al rientro</p>
<p><b>C) Lavoratori positivi asintomatici</b></p>	<p>Ai fini del reintegro, <b>il lavoratore invia al medico competente</b> in modalità telematica (<a href="mailto:visitemedlav@asugi.sanita.fvg.it">visitemedlav@asugi.sanita.fvg.it</a>), la certificazione di avvenuta negativizzazione.</p>	<p>Il Medico Competente invia per via telematica alla e-mail del datore di lavoro (<a href="mailto:sorveglianzasanitaria@comune.trieste.it">sorveglianzasanitaria@comune.trieste.it</a>) e per conoscenza all'indirizzo mail usata dal dipendente per la comunicazione, l'indicazione al rientro</p>
<p><b>D) Lavoratori positivi a lungo termine</b></p>	<p>Ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione; <b>il lavoratore avrà cura di inviare tale referto</b>, in modalità telematica (<a href="mailto:visitemedlav@asugi.sanita.fvg.it">visitemedlav@asugi.sanita.fvg.it</a>), al medico competente.</p> <p>Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.</p> <p>Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.</p> <p>Per i lavoratori positivi a lungo termine di cui al punto D, trascorsi dai 15 ai 17 giorni dal primo tampone positivo, eseguiranno tampone molecolare di controllo.</p>	<p>Il Medico Competente invia per via telematica alla e-mail del datore di lavoro (<a href="mailto:sorveglianzasanitaria@comune.trieste.it">sorveglianzasanitaria@comune.trieste.it</a>) e per conoscenza all'indirizzo mail usata dal dipendente per la comunicazione l'indicazione al rientro</p>
<p><b>E) Lavoratore contatto stretto asintomatico</b></p>	<p>Ai fini del reintegro, <b>il lavoratore invia al medico competente</b> in modalità telematica (<a href="mailto:visitemedlav@asugi.sanita.fvg.it">visitemedlav@asugi.sanita.fvg.it</a>), la certificazione di avvenuta negativizzazione.</p>	<p>Il Medico Competente invia per via telematica alla e-mail del datore di lavoro (<a href="mailto:sorveglianzasanitaria@comune.trieste.it">sorveglianzasanitaria@comune.trieste.it</a>) e per conoscenza all'indirizzo mail usata dal dipendente per la comunicazione, l'indicazione al rientro</p>